
[Personale non a tempo indeterminato](#)

Menu Amministrazione Trasparente

- [Amministrazione trasparente](#)
 - [Disposizioni generali](#)
 - [Organizzazione](#)
 - [Consulenti e collaboratori](#)
 - [Personale](#)
 - [Bandi di concorso](#)
 - [Performance](#)
 - [Enti controllati](#)
 - [Attività e procedimenti](#)
 - [Provvedimenti](#)
 - [Bandi di gara e contratti](#)
 - [Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici](#)
 - [Bilanci](#)
 - [Beni immobili e gestione patrimonio](#)
 - [Controlli e rilievi sull'amministrazione](#)
 - [Servizi erogati](#)
 - [Pagamenti dell'amministrazione](#)
 - [Opere pubbliche](#)
 - [Pianificazione e governo del territorio](#)
 - [Informazioni ambientali](#)
 - [Interventi straordinari e di emergenza](#)
 - [Altri contenuti - Prevenzione della corruzione](#)
 - [Altri contenuti - Accesso Civico](#)
 - [Altri contenuti - Accessibilità e catalogo di dati, metadati e banche dati](#)
 - [Altri contenuti - Dati ulteriori](#)

Personale non a tempo indeterminato

Ultimo aggiornamento: martedì 26 giugno 2018

Ai sensi del D.Lgs. 217/2005 il Dipartimento non fruisce di personale con contratto a tempo non indeterminato.

L'art. 6, c. 1 del D.Lgs. 139/2006 prevede che "Il personale del Corpo nazionale si distingue in personale di ruolo e volontario, fatta salva la sovraordinazione funzionale del personale di ruolo negli interventi di soccorso. Il rapporto d'impiego del personale di ruolo è disciplinato in regime di diritto pubblico, secondo le disposizioni previste nei decreti legislativi emanati ai sensi dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252. Il personale volontario è iscritto in appositi elenchi, distinti in due tipologie, rispettivamente, per le necessità dei distaccamenti volontari del Corpo nazionale e per le necessità delle strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale, secondo quanto previsto nel regolamento di cui all'articolo 8, comma 2, ed è chiamato a prestare servizio secondo quanto previsto nella sezione II del presente capo. Il solo personale volontario iscritto nell'elenco istituito per le necessità delle strutture centrali e periferiche può essere oggetto di eventuali assunzioni in deroga, con conseguente trasformazione del rapporto di servizio in rapporto di impiego con l'amministrazione. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 29, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81."
